

816
r. ugg.



REGIONE PUGLIA

Assessorato al Welfare - Lavoro, Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità, Programmazione sociale ed Integrazione socio-sanitaria, Pugliesi nel mondo



Al Presidente del Consiglio Regionale
S e d e

Al Servizio Assemblea e Commissioni Consiliari
S e d e

Oggetto: risposta scritta ad interrogazione urgente, atto del consiglio n. 816, numero di protocollo generale 16977 - "Definitiva trasformazione in persona giuridica di diritto privato quale 'Fondazione di partecipazione' della scuola materna 'Tommaso Caputo' di Tricase ex IPAB".

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, presentata dal Consigliere Salvatore Negro (Unione di Centro) nel merito si osserva:

1. La revoca in autotutela dell'atto dirigenziale di approvazione dello Statuto dell'Ipab Tommaso Caputo di Tricase è stata disposta, dal competente Ufficio allo scopo di pervenire alla piena condivisione con l'IPAB dei contenuti statutari previsti nella proposta di statuto e atto costitutivo approvati, essendo emerse, successivamente all'adozione dell'atto, ulteriori richieste fatte pervenire con una nota a firma del Commissario Straordinario dell'Ente.
2. Premesso che il parere richiesto al Sindaco del comune di Tricase è normativamente previsto, ma assume valenza di atto obbligatorio ma non vincolante, la Regione non ha condiviso quanto espresso. Infatti, nell'ultima nota a firma dei Dirigenti del competente Ufficio e Servizio, tuttora priva di riscontro, è stata ritenuta incomprensibile l'ipotesi per cui si possa assegnare ad un gruppo minoritario (in senso tecnico giuridico) la maggioranza nel CdA di un Ente che da pubblico diviene privato. (cfr nota prot. 11974 del 27.11.2012 che in copia si allega).
3. Il competente Ufficio ha in ogni occasione (e da ultimo con la citata nota prot. 11974 del 27.11.2012) ribadito la necessità di garantire uguali diritti



REGIONE PUGLIA

Assessorato al Welfare - Lavoro, Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria, Pugliesi nel mondo

(sia nell'elettorato attivo che passivo) a tutti i soci della costituenda fondazione, siano essi rinvenienti dalla asserita compagine associativa preesistente, sia quelli che volessero farne parte a partire dalla trasformazione.

4. Il competente Ufficio ha da sempre considerato, così come espressamente previsto dalla vigente normativa, i componenti nominati dagli Enti pubblici come non vincolati al mandato dei designanti, mentre la qualifica di amministratore, per il componente individuato dall'assemblea dei genitori, ha termine per la perdita di tale requisito (cioè, il consigliere di amministrazione decade ove i suoi figli abbiano concluso il ciclo di studi presso l'Ipab).

Infine, la Regione, con la più volte richiamata nota del 27.11.2012, ha puntualmente contestato le richiamate criticità con espressa avvertenza che in caso di non ottemperanza a quanto dedotto si sarebbero adottati "gli strumenti surrogatori previsti dalla vigente normativa".

L'Assessore
Dott.ssa Elena Gentile




REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la Promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità

Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

Ufficio Governance e Terzo Settore

Al Commissario Straordinario
Dott. Luigi Lecci
Dell'IPAB "Tommaso Caputo"
Via A. Diaz n. 1
73039 Tricase



e.p.c. Al Sindaco del Comune di Tricase
Ing. Antonio Coppola
73039 Tricase

Al Coordinamento Istituzionale
Piano Sociale di Zona
Ambito Territoriale di Gagliano del Capo
73034 Gagliano del Capo

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Vs. istanza "trasformazione della Scuola Materna "Tommaso Caputo" con sede in Tricase - LE - alla via Diaz n. 1 da Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza in Fondazione di Partecipazione: nuova Istanza di trasformazione" - Riscontro.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 21, datata 27.10.2012, inviata in data 02.11.2012 e assunta al protocollo dello Scrivente Ufficio in data 26.11.2012, con la quale il preg.mo commissario straordinario dott. Luigi Lecci provvedeva a trasmettere, fra l'altro, copia della nuova bozza dello Statuto della erigenda fondazione di partecipazione "Tommaso Caputo" si rappresenta come essa non abbia recepito alcune di quelle modifiche che pur erano state concordate nei ripetuti passaggi partecipativi del procedimento amministrativo finalizzato alla trasformazione dell'Ente.

La nuova bozza di Statuto è difforme da quanto concordato nei seguenti punti:

art. 7

comma 4: si elide l'individuazione di una quota associativa predeterminata (concordata in sede di incontro fra Regione, Comune di Tricase e Commissario Straordinario) lasciando al C.d.A. la sua individuazione senza alcun criterio informativo;

comma 8: si reintroduce la soglia di tre anni di "anzianità" per la possibilità di esercizio dei diritti statutari in capo ai soci;

art. 14

comma 1: si reintroduce la previsione per cui il presidente della Fondazione possa essere individuato esclusivamente fra i consiglieri indicati dall'assemblea dei soci (determinando fra l'altro una difformità da quanto riportato nella stessa bozza di Statuto al successivo art. 16 che recita "il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti") ;



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la Promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità

Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

Ufficio Governance e Terzo Settore

Tanto premesso si significa come appaia incomprensibile che siano stati nuovamente modificati elementi oggetto di accordo svolto fra tutti i soggetti interessati (regione, comune e IPAB), modifiche che appaiono chiaramente squilibranti rispetto ad una razionale gestione di un Ente che da Pubblico diviene privato, che consegnano ad un gruppo minoritario (in senso tecnico giuridico) di soci (cioè esclusivamente coloro i quali vengano nominati dall'Assemblea dei Soci) il diritto ad esercitare l'elettorato passivo per la carica di Presidente della Fondazione. A ciò si aggiunga come sia inibito ad eventuali nuovi soci l'esercizio dei diritti statutari per ben tre anni determinando una anomala "golden share" in capo ai presunti attuali soci dell'Ipab. In buona sostanza si compie una doppia discriminazione, una nei confronti dei componenti del C.d.A. di nomina pubblica i quali sono inopinatamente esclusi dal diritto all'elettorato passivo, l'altro nei confronti dei nuovi soci semplici (in ipotesi linfa vitale per la Fondazione) i quali non possono, prima di tre anni esercitare "le facoltà loro previste" dallo Statuto.

Apprezzabile ma non condivisibile rimane l'autorevole parere del prof. Avv. E. Sticchi Damiani il quale si limita ad osservazioni sulla "opportunità" e non sulla necessità giuridica delle operate modifiche statutarie con qualche marginale disattenzione in ordine ad articoli presuntamente modificati ma in realtà rimasti invariati rispetto alla formulazione concordata (cfr. artt. 13 e 16).

Voglia pertanto provvedere ad un cortese riscontro in ordine alle criticità rappresentate, con espressa avvertenza che non ottemperando lo scrivente ufficio adotterà sglj strumenti surrogatori previsti dalla vigente normativa.

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Pierluigi Ruggiero

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Francesca Zampano